



Comune di Romana
(Provincia di Sassari)
AREA TECNICO MANUTENTIVA

Prot. 1612 del 20/05/2024

**LEGGE REGIONALE N.3 DEL 9 MARZO 2022 "DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO"**

**CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME
CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3000 ABITANTI.**

NUOVO BANDO PERMANENTE

Art. 1 – PREMESSA

Con la Legge Regionale n.3 del 9 marzo 2022 la Regione Autonoma della Sardegna ha previsto, per promuovere misure di contrasto allo spopolamento e incentivi allo sviluppo imprenditoriale per favorire e sostenere lo sviluppo dei piccoli comuni, lo stanziamento di risorse per complessivi euro 42.098.600 per l'anno 2022, euro 95.137.800 per l'anno 2023 ed euro 108.177.000 per l'anno 2024.

Sulla base della suddetta legge, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, contributi:

- a) a favore dei nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni oggetto di agevolazione per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi;
- b) a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nel territorio oggetto di agevolazione;
- c) a fondo perduto, nella misura di euro 15.000 per l'apertura di un'attività o unità locale o per il trasferimento dell'azienda nel territorio oggetto di agevolazione. Il contributo è elevato a euro 20.000 quando l'avvio o il trasferimento aziendale determina un aumento dell'occupazione;
- d) nella forma di credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali) e del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), a favore delle imprese operanti nei comuni oggetto di agevolazione.

In particolare i "contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nel

territorio oggetto di agevolazione”, di cui alla sopra riportata lettera b), ammontano a euro 45.000.000 per le tre annualità (2022-2023-2024) e trovano copertura nel capitolo SC08.9480 del CDR 00.08.01.07 dal titolo “Contributi ai comuni finalizzati al contrasto dello spopolamento destinati alla concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o ristrutturazione di prime case nei rispettivi territori”, come indicato nell'allegato n. 7 alla nota integrativa del Bilancio di previsione 2022-2024.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.20/59 del 30/06/2022 e successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Residenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici n.1236/27150 del 12/07/2022 sono stati stabiliti i requisiti essenziali dei bandi da predisporre da parte dei singoli Comuni interessati ed è stata individuata la ripartizione nei comuni stessi, secondo i requisiti individuati, da cui si evince che per il Comune di Romana è previsto lo stanziamento complessivo di € 138.188,90 così ripartito:

Annualità 2022:	€ 46.062,97
Annualità 2023:	€ 46.062,97
Annualità 2024:	<u>€ 46.062,96</u>
TOTALE:	€ 138.188,90

I requisiti essenziali individuati dalla Regione, nell'allegato alla DGR 20/59, sono:

- 1) il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per “prima casa” si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- 2) il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;
- 3) il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- 4) il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- 5) il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;
- 6) gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- 7) l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
- 8) il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- 9) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per

verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;

- 10) nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- 11) i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- 12) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- 13) tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- 14) il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
- 15) al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato;
- 16) al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.

Con Determinazione n. 1544 Prot. n. 33232 del 29 agosto 2022 della Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale della Regione Autonoma della Sardegna è stato disposto l'impegno a favore dei comuni beneficiari delle somme di cui al presente intervento, ripartite nelle tre annualità di riferimento 2022-2023-2024;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 15/09/2022 sono stati deliberati i criteri prioritari non discriminatori per la definizione delle graduatorie di merito delle domande pervenute, riassumibili in: "Richiedenti che acquistano immobili ricadenti all'interno del Centro Storico di Romana", "Richiedenti che acquistano e/o ristrutturano immobili dichiarati inagibili" e "Richiedenti identificabili come giovani coppie (coppie costituite da soggetti con età non superiore ai 35 anni e che abbiano contratto matrimonio da non più di 5 anni, alla data di presentazione della domanda)", per i quali viene attribuito un punteggio pari ad 1 punto per ogni caratteristica posseduta dal richiedente, cumulabili fra loro, e che in caso di parità di punteggio sulla base dei criteri sopra individuati verrà data precedenza in graduatoria alla domanda pervenuta cronologicamente in data/ora antecedente.

È stato inoltre deliberato che l'avviso dovrà essere organizzato secondo una serie di finestre temporali, alla scadenza delle quali verrà redatta una graduatoria di merito per le domande pervenute in quella specifica finestra temporale che andrà ad aggiungersi in coda alla graduatoria relativa alle precedenti finestre temporali, e che la durata delle finestre può essere stabilita in mesi 6 rispetto alla precedente con prima finestra da individuarsi nel giorno 31/12/2022 e successive alla scadenza semestrale indicata, che qualora in seguito a controlli successivi venga appurata nella domanda di ammissione la presenza di dichiarazioni mendaci che influiscono sulla definizione del punteggio per il soggetto istante utilmente inserito in graduatoria in posizione non coerente con i requisiti posseduti, questo verrà tempestivamente escluso dalla graduatoria (ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000) e i fondi eventualmente a lui destinati verranno dedicati alle istanze che seguono in graduatoria e che i pagamenti dei contributi di che trattasi, per tutti gli interventi previsti, verranno erogati in unica soluzione, a saldo, dopo aver depositato presso gli uffici comunali copia dell'atto di acquisto stipulato in caso di acquisto e/o, in caso di lavori, copia di fatture quietanzate o altro strumento atto a dimostrare l'effettivo avvenuto pagamento della fattura cui i lavori si riferiscono, per un importo almeno pari al doppio della quota di contributo richiesto in sede di istanza, con la precisazione che i medesimi contributi verranno erogati, nelle rispettive annualità di stanziamento dei rispettivi fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna come da Legge Regionale n.3 del 9 marzo 2022 citata in premessa e successivi atti

applicativi.

Con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n.19/48 del 01/06/2023 e relativo allegato, è stato previsto l'incremento delle risorse a favore dei comuni relativamente alle annualità 2023 e 2025 ed è stato stabilito che vengano ammessi a contributo, in luogo dei punti nn. 15 e 16 dell'allegato alla DGR 20/59 del 30/06/2022, gli interventi (siano essi di acquisto o di ristrutturazione) avviati in data successiva alla data di pubblicazione della L.R. 3/2022 ovvero con decorrenza dal 11/03/2022 demandando l'onere di aggiornamento/adeguamento dei bandi comunali;

In seguito all'incremento disposto con DGR 19/48 del 01/06/2023, per il Comune di Romana è previsto lo stanziamento complessivo di € 214.960,50 così ripartito:

Annualità 2022:	€ 46.062,97
Annualità 2023:	€ 76.771,61
Annualità 2024:	€ 46.062,96
Annualità 2025:	<u>€ 46.062,96</u>
TOTALE:	€ 214.960,50

Con l'allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n.19/48 del 01/06/2023 sono stati inoltre definiti i seguenti indirizzi interpretativi e le precisazioni ritenute opportune dei punti dell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30/06/2022:

Paragrafo 1 - Indirizzi operativi ai Comuni per l'individuazione dei beneficiari.

- A. Con riferimento al punto 1), per "prima casa" si intende l'abitazione in cui il nucleo familiare (attuale o in fase di costituzione) del richiedente ha la residenza anagrafica o in cui la trasferirà, e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare. La categoria catastale dell'alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione, la categoria catastale di partenza può essere di qualsiasi tipo, ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9.
- B. Con riguardo al punto 5), si specifica che, in caso di nucleo familiare costituendo, la domanda è ammissibile se almeno un componente sia residente in un Comune non inserito nell'elenco dei piccoli comuni della Sardegna;
- C. In ordine al punto 7), si specifica che l'intervento di ristrutturazione non può riguardare esclusivamente pertinenze dell'alloggio/edificio.
- D. Quale corollario dei punti 1) e 8), si precisa che al nucleo familiare del richiedente il contributo per la sola ristrutturazione deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio oggetto di intervento.
- E. Al fine di verificare l'attività di monitoraggio di cui al punto 9), a partire dall'anno 2023 e sino alla durata della misura, entro il 31 dicembre di ciascun anno i Comuni inviano all'Assessorato regionale competente i verbali redatti in occasione dei controlli effettuati dal Comune per verificare l'effettiva e stabile dimora del beneficiario nell'abitazione oggetto di contributo.
- F. Con riferimento al punto 14), si specifica che non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che abbiano fruito di altri contributi o agevolazioni la cui disciplina, anche regolamentare, preveda il divieto di cumulo con altri contributi aventi ad oggetto l'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, a prescindere dall'arco temporale al quale il suddetto divieto si riferisce. In ogni caso, non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano già beneficiato dell'agevolazione di cui alla

legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32.

G. In ordine ai punti 15) e 16), in ottemperanza ai nuovi indirizzi di cui alla presente deliberazione, nei nuovi bandi sono ammessi gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 10 marzo 2022.

In aggiunta a quanto previsto dal Paragrafo 2 dell'Allegato alla deliberazione n. 20/59 del 30.6.2022, il Comune pubblica un bando permanente con scadenze periodiche o un bando per ciascuna annualità e deve darne adeguata pubblicità. Il bando deve essere pubblicato nel sito istituzionale del Comune, e non esclusivamente sull'albo pretorio, e la pagina dedicata deve essere tenuta costantemente aggiornata. Qualora il Comune riscontri che entro le scadenze stabilite non siano pervenute domande o ne siano pervenute in misura inferiore rispetto agli stanziamenti disponibili, provvede a pubblicizzare il bando con cadenza almeno semestrale nella pagina principale del sito istituzionale comunale, sino a completo esaurimento delle risorse a disposizione del Comune.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.68 del 05/10/2023, esecutiva dal 14/10/2023, si è preso atto dell'incremento delle risorse e del nuovo stanziamento complessivo pari ad € 214.960,50, del nuovo termine di avvio degli interventi ai fini dell'ammissibilità degli stessi (dal 11/03/2022) e degli indirizzi operativi come sopra indicati, confermando ogni altra previsione prevista nella Deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 15/09/2022 (con esclusione delle modifiche apportate con la DGR n.19/48 del 01/06/2023 e recepite con DGC n.68 del 05/10/2023), demandando infine all'Ufficio Tecnico Comunale l'onere di aggiornamento/adequamento e successiva ripubblicazione del bando comunale permanente con le modifiche/precisazioni da apportare.

Successivamente le Leggi Regionali n.9 del 23 ottobre 2023 e n.17 del 19 dicembre 2023 hanno apportato modificazioni ai requisiti di ammissibilità al contributo di che trattasi, ampliando la platea dei beneficiari, oltre che stanziando ulteriori fondi legati all'ampliamento dei beneficiari per il periodo 01 Gennaio 2022- 10 Marzo 2022. Nel dettaglio tali modificazioni sono riassumibili come:

L.R. 9/2023 – art. 64 "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento" c. 3 e 3bis

3. I benefici di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2022, finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione della prima casa sono concessi ai richiedenti che abbiano acquistato, avviato o concluso la ristrutturazione dell'immobile anche nel corso del 2022, a prescindere dalla data di presentazione della richiesta di contributo.

3 bis. Per il finanziamento relativo all'ampliamento della platea dei beneficiari di cui al comma 3 relativo al periodo dal 1° gennaio al 10 marzo 2022 è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 1.000.000 (missione 08 - programma 02 - titolo 2). Le eventuali economie sono utilizzate per i fabbisogni relativi ai periodi successivi.

Al fine di ottenere chiarimenti in materia è stata trasmessa all'Ass.to LL.PP. – Servizio Edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio la nota prot. n.222 del 17/01/2024, il cui riscontro prot. 3533 del 23/01/2024 acquisita al protocollo dell'Ente al n.292 del 25/01/2024 ha chiarito che:

A. Viene introdotto un definitivo ampliamento della platea dei beneficiari;

B. In sede di prima applicazione ai "nuovi beneficiari" vengono riservate apposite risorse;

e che l'aderenza alle previsioni normative attualmente vigenti è garantita qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

1. I Comuni ammettono, nei prossimi bandi o nelle prime finestre temporali utili (previo apposito adeguamento del bando permanente), anche i richiedenti che abbiano acquistato gli immobili o avviato o concluso la ristrutturazione degli immobili a far data dal 1° gennaio 2022 e sino al 10 marzo 2022, riservando le somme derivanti dallo

stanziamento integrativo di € 1.000.000,00 a questi ultimi nuovi beneficiari. Dette somme, se non utilizzate, seguono il corso delle altre economie maturate sul procedimento in oggetto e "sono utilizzate per i fabbisogni relativi ai periodi successivi";

- 2. (In alternativa) Viene pubblicato un bando (o una manifestazione di interesse) rivolto ai nuovi beneficiari e a valere sulle somme derivanti dallo stanziamento integrativo di € 1.000.000,00. Dette somme, se non utilizzate, seguono il corso delle altre economie maturate sul procedimento in oggetto e "sono utilizzate per i fabbisogni relativi ai periodi successivi";*
- 3. Superata, in sede di prima applicazione, la previsione relativa alla riserva degli stanziamenti in favore dei nuovi beneficiari, questi ultimi potranno concorrere ai successivi bandi o alle successive finestre temporali, al pari degli altri beneficiari;*

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 25/01/2024, esecutiva dal 03/02/2024, si è preso atto dell'incremento delle risorse e del nuovo stanziamento complessivo pari ad € 218.031,36 per effetto dell'ulteriore stanziamento di € 3.070,86 di cui alla L.R. 17 del 19/12/2023, dell'ampliamento della platea dei beneficiari che contempla anche i "richiedenti che abbiano acquistato, avviato o concluso la ristrutturazione dell'immobile anche nel corso del 2022, a prescindere dalla data di presentazione della richiesta di contributo", l'inserimento della "riserva" delle somme stanziata con L.R. 17/2023 e pari a complessivi € 1.000.000,00, di cui per il Comune di Romana in seguito alla ripartizione € 3.070,86, nel bando medesimo prevedendone l'applicabilità alla prima finestra temporale utile completa oltre che al residuo di quella attualmente in itinere, destinando in via privilegiata gli stanziamenti di che trattasi alle istanze che verranno presentate fino al 31/12/2024 ed in possesso del requisito previsto dall'art. 64 comma 3bis L.R. 9/2023 (acquisto, avvio dei lavori o ultimazione degli stessi nel periodo 01/01/2022-10/03/2022) da ripartire eventualmente in eguale misura in caso di concomitanza di più istanze, prevedendo che l'eventuale completamento dell'importo concedibile possa avvenire a valere sui restanti fondi delle successive annualità secondo le disponibilità e le posizioni in graduatoria degli istanti, disponendo inoltre che in caso di mancata presentazione entro il 31/12/2024 di istanze in possesso dei suddetti requisiti previsti dall'art. 64 comma 3bis L.R. 9/2023 (acquisto, avvio dei lavori o ultimazione degli stessi nel periodo 01/01/2022-10/03/2022) tali fondi costituiranno economie e potranno confluire negli stanziamenti ordinari della misura in oggetto, annualità 2023, confermando ogni altra previsione prevista nella Deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 15/09/2022 e nella Deliberazione di Giunta Comunale n.68 del 05/10/2023 (con esclusione delle modifiche apportate con la DGR n.19/48 del 01/06/2023 e recepite con DGC n.68 del 05/10/2023 e con le L.R. n.9/2023 e n.17/2023 recepite con DGC n.6 del 25/01/2024), demandando infine all'Ufficio Tecnico Comunale l'onere di aggiornamento/adequamento e successiva ripubblicazione del bando comunale permanente con le modifiche/precisazioni da apportare.

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria per il Comune di Romana per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case di cui al presente avviso è così ripartita:

Annualità 2022:	€ 46.062,97
Annualità 2023:	€ 76.771,61
Annualità 2024:	€ 46.062,96
Annualità 2025:	€ 46.062,96
Riserva L.R. 17/23:	€ <u>3.070,86</u>
TOTALE:	€ 218.031,36

Con il termine "annualità" si intendono le annualità di assegnazione delle somme al Comune di

Romana dalla Regione Autonoma della Sardegna, come da Determinazione n. 1544 Prot. n. 33232 del 29 agosto 2022 della Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale e successivi atti. Le domande ammesse al contributo, secondo l'ordine di graduatoria come definita all'art. 7 del presente bando, potranno interessare anche quote di contributo relative ad annualità successive rispetto al periodo di approvazione della graduatoria. In tale ipotesi resta inteso che l'erogazione da parte del Comune di Romana del contributo afferente potrà essere materialmente eseguita solo nella annualità di riferimento dello stanziamento.

L'importo di € 3.070,86 di cui alla L.R. n.17 del 19/12/2023 costituisce una "riserva" destinata alle istanze che verranno presentate fino al 31/12/2024 ed in possesso del requisito previsto dall'art. 64 comma 3bis L.R. 9/2023 (acquisto, avvio dei lavori o ultimazione degli stessi nel periodo 01/01/2022-10/03/2022) da ripartire eventualmente in eguale misura in caso di concomitanza di più istanze, con la previsione che l'eventuale completamento dell'importo concedibile possa avvenire a valere sui restanti fondi delle successive annualità secondo le disponibilità e le posizioni in graduatoria degli istanti. Tale importo, in caso di mancata presentazione entro il 31/12/2024 di istanze in possesso dei suddetti requisiti previsti dall'art. 64 comma 3bis L.R. 9/2023 (acquisto, avvio dei lavori o ultimazione degli stessi nel periodo 01/01/2022-10/03/2022) andrà a costituire "economie" che confluiranno negli stanziamenti ordinari della misura in oggetto, annualità 2023;

Art. 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

Il contributo di cui al presente bando consiste in una erogazione a fondo perduto, nei limiti dello stanziamento massimo relativo al Comune di Romana di cui al precedente art.2, per le seguenti casistiche:

- l'acquisto della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica ovvero intende trasferirvi la residenza anagrafica. La residenza deve essere trasferita entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione (i 18 mesi decorrono dalla data di stipula dell'atto di compravendita), con il limite massimo del contributo pari ad € 15.000,00, e per un importo non superiore al 50% della spesa complessiva;
- la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica ovvero intende trasferirvi la residenza anagrafica. La residenza deve essere trasferita entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come risultante dalla relativa comunicazione obbligatoria, con il limite massimo del contributo pari ad € 15.000,00, e per un importo non superiore al 50% della spesa complessiva;
- è prevista anche la possibilità di riconoscimento del contributo a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. In tale ipotesi comunque resta fermo il limite massimo del contributo pari ad € 15.000,00, e per un importo non superiore al 50% della spesa complessiva.

Il contributo è concesso, nei limiti delle somme assegnate al Comune, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario

Nel caso di contributo per ristrutturazione della prima casa gli interventi ammessi sono quelli di "ristrutturazione edilizia" come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ovvero *"gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento*

alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria", con esclusione degli interventi inquadabili nelle altre tipologie previste dal medesimo articolo del D.P.R. 380/2001.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO - REQUISITI

I soggetti ammessi a partecipare al presente bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o la ristrutturazione delle prime case sono i soggetti residenti nel Comune di Romana o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna (per piccolo comune si intende uno dei comuni beneficiari dei presenti fondi, così come individuati nell'allegato 2 alla Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Residenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici n.1236/27150 del 12/7/2022). Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza nel Comune di Romana e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna.

Il contributo può essere richiesto anche da un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione. In tale ipotesi il/i soggetto/i costituendo il nuovo nucleo familiare dovranno trasferire la residenza nell'immobile oggetto dell'intervento di acquisto/ristrutturazione (costituendo così il nuovo nucleo familiare) entro 18 mesi dalla data di acquisto/ultimazione dei lavori. Nel caso di nucleo familiare costituendo composto da più soggetti potrà beneficiare del contributo un solo soggetto del nucleo familiare costituendo.

I requisiti essenziali, individuati dalla Regione per la partecipazione al presente bando, sono quelli indicati nei punti da 1 a 14 dell'art. 1 – Premessa del presente bando. In aggiunta, secondo disposizioni della Deliberazione di Giunta Regionale n.19/48 del 01/06/2023 e relativo allegato, nonché dalle L.R. n.9/2023 e n.17/2023, possono essere ammessi a contributo, in luogo dei punti nn. 15 e 16 dell'allegato alla DGR 20/59 del 30/06/2022, gli interventi (siano essi di acquisto o di ristrutturazione) avviati in data successiva al 01/01/2022 ovvero gli interventi di ristrutturazione la cui conclusione sia avvenuta nel corso dell'anno 2022.

In seguito alle disposizioni delle Leggi Regionali n.9/2023 e n.17/2023 sono infatti ammissibili le istanze presentate da *"richiedenti che abbiano acquistato, avviato o concluso la ristrutturazione dell'immobile anche nel corso del 2022, a prescindere dalla data di presentazione della richiesta di contributo"*.

Come da allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n.19/48 del 01/06/2023 si specificano anche le seguenti precisazioni:

- A. Con riferimento al punto 1), per "prima casa" si intende l'abitazione in cui il nucleo familiare (attuale o in fase di costituzione) del richiedente ha la residenza anagrafica o in cui la trasferirà, e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare. La categoria catastale dell'alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione, la categoria catastale di partenza può essere di qualsiasi tipo, ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9.
- B. Con riguardo al punto 5), si specifica che, in caso di nucleo familiare costituendo, la domanda è ammissibile se almeno un componente sia residente in un Comune non inserito nell'elenco dei piccoli comuni della Sardegna;
- C. In ordine al punto 7), si specifica che l'intervento di ristrutturazione non può riguardare esclusivamente pertinenze dell'alloggio/edificio.
- D. Quale corollario dei punti 1) e 8), si precisa che al nucleo familiare del richiedente il contributo per la sola ristrutturazione deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio oggetto di intervento.
- E. Al fine di verificare l'attività di monitoraggio di cui al punto 9), a partire dall'anno 2023 e sino alla durata della misura, entro il 31 dicembre di ciascun anno i Comuni inviano all'Assessorato regionale competente i verbali redatti in occasione dei controlli effettuati dal Comune per verificare l'effettiva e stabile dimora del beneficiario nell'abitazione oggetto di contributo.
- F. Con riferimento al punto 14), si specifica che non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che abbiano fruito di altri contributi o agevolazioni la cui disciplina, anche regolamentare, preveda il divieto di cumulo con altri contributi aventi ad oggetto l'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, a prescindere dall'arco temporale al quale il suddetto divieto si riferisce. In ogni caso, non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano già beneficiato dell'agevolazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32.
- G. In ordine ai punti 15) e 16), nei nuovi bandi sono ammessi gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 10 marzo 2022. (punto poi modificato con la L.R. 9/2023 che prevede l'ammissibilità anche per anche i "richiedenti che abbiano acquistato, avviato o concluso la ristrutturazione dell'immobile anche nel corso del 2022, a prescindere dalla data di presentazione della richiesta di contributo").

A titolo di migliore precisazione, secondo quanto disposto dal punto 14 dell'allegato alla DGR 20/59, nonché lettera F. sopra riportata, "il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985". I contributi erogati ai sensi della L.R. n.32 del 30 dicembre 1985 consistono nella concessione di "contributi in conto interessi e a fondo perduto per la costruzione, l'acquisto e il recupero della prima casa di abitazione" (cd. "mutui regionali a tasso agevolato").

Art. 5 – TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Gli interventi ammissibili a contributo non devono essere stati avviati in data antecedente al 01/01/2022 (fatto salvo esclusivamente il caso di interventi di ristrutturazione conclusi nel corso del 2022, comunque ammessi), come indicato al punto G del precedente art. 4. Pertanto requisito principale per la partecipazione alla presente richiesta di contributo a fondo perduto è che l'atto di acquisto non sia stato stipulato (in caso di acquisto o acquisto e ristrutturazione) o i lavori non siano stati ancora iniziati (in caso di interventi di ristrutturazione, come rilevabile dalla

dichiarazione di inizio lavori connessa con la relativa pratica edilizia) in data antecedente al 01/01/2022, ovvero che la ristrutturazione dell'immobile si sia conclusa nell'anno 2022.

Gli interventi ammissibili a contributo sono quelli per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. Qualora il soggetto richiedente non sia residente nell'immobile per cui si chiede il contributo ma intenda trasferirvela al termine dell'acquisto/ristrutturazione, tale trasferimento dovrà avvenire entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.

Sono ammessi a contributo, sempre nel limite del 50% della spesa e con il massimale di € 15.000,00, interventi congiunti di acquisto e ristrutturazione.

Per gli interventi di acquisto il contributo verrà erogato a saldo, una volta stipulato l'atto pubblico di compravendita, da depositare in copia all'Ufficio Tecnico del Comune per le verifiche di competenza, sempre che i fondi relativi all'annualità di cui il soggetto beneficiario risultino già nella disponibilità del Comune.

Per gli interventi di ristrutturazione il contributo verrà erogato a saldo, una volta completati i lavori che coprano una quota pari almeno al doppio del contributo richiesto, dietro presentazione di fattura quietanzata o altro strumento atto a dimostrare l'effettivo avvenuto pagamento della fattura.

Resta fermo che qualora il soggetto beneficiario del contributo afferisca a quote di contributo relative ad annualità non ancora materialmente erogate dalla Regione Autonoma della Sardegna, l'erogazione del contributo non potrà avvenire prima che tali somme non vengano effettivamente trasferite al Comune di Romana.

Art. 6 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E VALIDITÀ DEL BANDO

Il presente bando, l'allegato "modello A" per la presentazione della domanda di contributo a fondo perduto e l'allegato "modello B informativa privacy" sono pubblicati sul sito del Comune di Romana, al link <https://www.comune.romana.ss.it>.

Le domande per la presentazione della richiesta di contributo devono essere costituite, pena l'esclusione, da:

- a) Allegato A valido per la richiesta di contributo a fondo perduto e per rendere tutte le dichiarazioni connesse;

Il presente bando permanente ha validità fino al termine di esaurimento dei fondi disponibili ovvero, alternativamente, una volta decorsi cinque anni consecutivi senza che pervengano al Comune domande di contributo. In tale ipotesi il Comune provvederà alla restituzione dei fondi residui alla Regione.

La presentazione della domanda di ammissione al contributo dovrà avvenire entro i termini di apertura delle finestre temporali del presente bando indicati successivamente, mediante i modelli appositamente predisposti dal Comune di Romana, attraverso una delle seguenti modalità:

- modalità cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune di Romana, via Roma n.50, negli orari di apertura al pubblico;
- modalità telematica inviando tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.romana.ss.it

Le domande devono essere sottoscritte dal soggetto richiedente con allegata copia di un documento di riconoscimento (in caso di trasmissione via PEC è ammessa la firma digitale del documento. In quest'ultimo caso non sarà necessario allegare copia del documento di riconoscimento).

Nel modello di domanda il soggetto richiedente dovrà dichiarare, oltre agli altri dati richiesti nel modulo, la tipologia di intervento per cui richiede il contributo (acquisto/acquisto e ristrutturazione/ristrutturazione), nonché l'importo previsto dell'intervento (su cui verrà calcolata la percentuale massima del 50% di contributo ammissibile, con il limite dei 15.000,00 euro).

Dovrà essere indicato inoltre se si partecipa al bando in qualità di nucleo familiare già costituito ovvero in qualità di nucleo familiare da costituirsi entro i termini di cui all'art.4 del presente bando, indicando in questo caso anche i nominativi degli eventuali altri soggetti che andranno a costituire il nuovo nucleo familiare.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

Non potranno essere accolte le domande:

- a) predisposte su modello difforme dall'allegato A al presente bando;
- b) presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 4;
- c) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
- d) non sottoscritte dal soggetto richiedente.

Il Comune di Romana non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il presente bando permanente prevede l'individuazione di finestre temporali per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, così distribuite:

prima finestra temporale: domande presentate entro il 31/12/2022;

seconda finestra temporale: domande presentate dal 01/01/2023 e fino al 30/06/2023;

successive finestre temporali: ogni 6 mesi (scadenze al 31/12 e 30/06) a seguire.

Alla scadenza di ogni finestra temporale le domande presentate verranno analizzate e si provvederà a redigere la relativa graduatoria, che verrà aggiunta in coda alla graduatoria della precedente finestra temporale.

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le domande di finanziamento pervenute in ogni finestra temporale di validità del presente bando verranno istruite dal Responsabile del Procedimento e si provvederà alla definizione della relativa graduatoria. La graduatoria che scaturirà dall'esame delle domande presentate in una finestra temporale di apertura dei termini di presentazione verrà aggiunta, in coda, rispetto alla precedente graduatoria relativa alla finestra temporale precedente e verrà approvata con atto espresso del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Romana.

Nell'esame delle istanze di ammissione al contributo il Responsabile del Procedimento provvederà a verificare l'ammissibilità dell'intervento proposto con i requisiti del presente bando, sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione.

Si provvederà quindi alla redazione di una graduatoria di merito delle domande presentate nella finestra temporale sulla base dei seguenti punteggi premiali individuati sulla base della Deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 15/09/2022:

- Richiedenti che acquistano immobili ricadenti all'interno del Centro Storico di Romana;

- Richiedenti che acquistano e/o ristrutturano immobili dichiarati inagibili;
- Richiedenti identificabili come giovani coppie (coppie costituite da soggetti con età non superiore ai 35 anni e che abbiano contratto matrimonio da non più di 5 anni, alla data di presentazione della domanda);

con l'attribuzione di un punteggio pari ad 1 punto per ogni caratteristica posseduta dal richiedente, cumulabili fra loro.

In caso di parità di punteggio sulla base dei criteri di cui sopra, avrà precedenza in graduatoria la domanda pervenuta cronologicamente in data/ora antecedente.

La graduatoria riporterà anche il riferimento all'annualità cui afferiscono i finanziamenti a fondo perduto richiesti di cui i soggetti beneficiari risulteranno destinatari.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Qualora in seguito a controlli successivi venga appurato il mancato possesso dei requisiti da parte di un soggetto utilmente inserito nella graduatoria, questo verrà tempestivamente escluso dalla graduatoria e i fondi eventualmente a lui destinati verranno dedicati alle istanze che seguono in graduatoria.

Qualora in seguito a controlli successivi venga appurata nella domanda di ammissione la presenza di dichiarazioni mendaci che influiscono sulla definizione del punteggio per il soggetto istante utilmente inserito in graduatoria in posizione non coerente con i requisiti posseduti, questo verrà tempestivamente escluso dalla graduatoria (ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 che recita "*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.*

1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.") e i fondi eventualmente a lui destinati verranno dedicati alle istanze che seguono in graduatoria.

Per tutti gli interventi previsti dal presente avviso, il contributo verrà erogato in unica soluzione, a saldo, dopo aver depositato presso gli uffici comunali copia dell'atto di acquisto stipulato in caso di acquisto e/o, in caso di lavori, copia di fatture quietanzate o altro strumento atto a dimostrare l'effettivo avvenuto pagamento della fattura cui i lavori si riferiscono, per un importo almeno pari al doppio della quota di contributo richiesto in sede di istanza.

Resta fermo che qualora il soggetto beneficiario del contributo afferisca a quote di contributo relative ad annualità non ancora materialmente erogate dalla Regione Autonoma della Sardegna, l'erogazione del contributo non potrà avvenire prima che tali somme non vengano effettivamente trasferite al Comune di Romana.

Tutte le liquidazioni di cui ai punti precedenti potranno avvenire solo con riferimento alla annualità di rispettiva competenza come risulterà dalla graduatoria (a puro titolo esemplificativo i fondi relativi all'annualità 2024 non potranno essere erogati prima di tale annualità).

Le liquidazioni di cui sopra saranno disposte esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario acceso presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, intestato o cointestato al soggetto richiedente, i cui estremi dovranno essere indicati nell'apposita sezione del Modello di

partecipazione.

Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate ecc.).

Stante la natura estremamente contenuta delle modifiche apportate in seguito all'accoglimento delle specificazioni di cui alla DGR 19/48 del 01/06/2023 nonché delle L.R. n.9/2023 e n.17/2023, sono fatte salve e restano valide le domande presentate precedentemente alla ripubblicazione del presente bando in quanto tali modificazioni hanno esclusivamente una portata estensiva di ammissibilità degli interventi. Resterà parimenti valida qualsivoglia graduatoria approvata in data antecedente il presente nuovo bando permanente.

Il presente bando permanente avrà termine in una delle due ipotesi di seguito elencate:

- al completo esaurimento delle risorse disponibili assegnate al Comune di Romana;
- nel caso in cui, per cinque anni consecutivi, non pervenga al Comune di Romana alcuna domanda di contributo. In tale ipotesi il Comune provvederà alla restituzione dei fondi residui alla Regione.

Romana, lì 20/05/2024

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Luca Maccioni

(firmato digitalmente)